

COMUNE DI POZZUOLI

STATUTO

Approvato con delibera consiglio comunale n. 18 del 24/03/2011

TITOLO I

Principi Generali

art. 1

Autonomia Statutaria

1. Il comune di Pozzuoli è un ente locale autonomo, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. Il comune si avvale della sua autonomia, nel rispetto della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento, per lo sviluppo della propria attività e il perseguimento dei suoi fini istituzionali.
3. Il comune rappresenta la comunità locale nei rapporti con lo Stato, con la Regione Campania, con la Provincia di Napoli e con gli altri enti o soggetti pubblici e, nell'ambito degli obiettivi indicati nel presente statuto, nei confronti della comunità internazionale.

art. 2

Finalità

1. Il comune promuove lo sviluppo e il progresso civile, sociale ed economico della comunità locale ispirandosi ai valori e agli obiettivi della Costituzione.
2. Il comune ricerca la collaborazione e la cooperazione con altri soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei singoli cittadini, delle associazioni e delle forze sociali ed economiche all'attività amministrativa.
3. In particolare il comune ispira la sua azione ai seguenti principi:
 - a) rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono l'effettivo sviluppo della persona umana e l'eguaglianza degli individui;
 - b) promozione di una cultura di pace e cooperazione internazionale e di integrazione razziale;
 - c) recupero, tutela e valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, storiche, culturali e delle tradizioni locali;
 - d) tutela attiva della persona improntata alla solidarietà sociale, in collaborazione con le associazioni di volontariato e nel quadro di un sistema integrato di sicurezza sociale;
 - e) superamento di ogni discriminazione tra i sessi, anche tramite la promozione di iniziative che assicurino condizioni di pari opportunità;

f) promozione delle attività culturali, sportive e del tempo libero della popolazione, con particolare riguardo alle attività di socializzazione giovanile e anziana;

g) promozione e conservazione della funzione sociale dell'iniziativa economica, in particolare nei settori dell'agricoltura, con particolare riguardo alla enologia ed alle colture specializzate, sia della pesca, sia del settore industriale, del terziario e terziario avanzato, privilegiando l'attività commerciale, artigianale, artistica, turistica gastronomica e tecnologica in armonia con la salvaguardia ambientale e con la valorizzazione delle risorse naturali e culturali del territorio, anche attraverso il sostegno a forme di associazionismo e cooperazione che garantiscano il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali.

art. 3 Territorio

1. Il territorio del comune di Pozzuoli, che ha una superficie di Kmq. 43.21, confina ad est e nord-est col comune di Napoli; a nord-ovest con i comuni di Quarto e Giugliano; ad ovest con il comune di Bacoli ed a sud con il mare (Golfo di Pozzuoli).

art. 4 Gonfalone

1. Il comune ha come gonfalone un drappo azzurro con scudo sannitico, in campo dorato, con angoli superiori arrotolati, sormontato da una corona radiale, contenente sette teste recise di aquile disposte in successione araldica 1,2,1,2,1. Le teste di aquile a colore naturale, coronate all'antica e con lunghe lingue rosse che fuoriescono dal becco sono rivolte a destra. Su banda superiore a fondo bianco la scritta "Puteolorum" e su banda inferiore a fondo bianco la scritta "Fedelissima Civitas".

2. Lo stemma del comune è un scudo sannitico con i motivi araldici di cui al comma 1.

3. L'uso del gonfalone e dello stemma sono disciplinati dal regolamento.

4. I colori della bandiera cittadina sono giallo e azzurro in due bande verticali uguali.

5. La sede del comune è ubicata nel centro antico storico della città.

art. 5 Programmazione e cooperazione

1. Il comune persegue le proprie finalità attraverso gli strumenti della programmazione, della pubblicità e della trasparenza, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali, sportive e culturali operanti sul suo territorio.

2. Il comune ricerca, in modo particolare, la collaborazione e la cooperazione con i comuni vicini, con la provincia di Napoli e con la regione Campania.

art. 6 Potestà Regolamentare

1. Per l'attuazione dello statuto è esercitata la potestà regolamentare prevista dalla legge, sia per l'esercizio delle funzioni proprie del comune sia per l'esercizio delle funzioni al comune attribuite o delegate dallo Stato, dalla regione o da altri enti.

2. Lo schema di ogni regolamento viene, su iniziativa del sindaco, nonché su indicazione del consiglio e/o della giunta, predisposto dagli uffici competenti per materia e rimesso al segretario generale il quale ne dà formale comunicazione al sindaco ed al presidente del consiglio.

3. Lo schema di regolamento viene sottoposto all'esame di apposita commissione consiliare speciale formata pariteticamente da rappresentanti di tutti i gruppi consiliari, nonché dal sindaco o suo delegato.

4. Alle sedute della commissione partecipano, con funzione consultiva, il segretario generale o suo delegato e il dirigente responsabile del servizio competente nella materia regolamentata.
5. La commissione elegge il presidente nel suo seno, a maggioranza.
6. Le funzioni di segretario sono svolte da un delegato del segretario generale.
7. La commissione formula lo schema definitivo di regolamento .
8. Il consiglio comunale delibera a maggioranza dei votanti sugli articoli e sulle relative proposte di emendamenti; il regolamento è definitivamente adottato con votazione finale sul testo, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al comune. Allorché non si raggiunga tale maggioranza è sufficiente la maggioranza dei votanti da raggiungere in una successiva seduta.
9. La segreteria generale cura la raccolta dei regolamenti comunali e chiunque può chiedere ed ottenere copia, a proprie spese.
10. Il regolamento entra in vigore dal giorno dell'avvenuta esecutività, a termini di legge, della relativa deliberazione di adozione.
11. Le norme regolamentari, con l'indicazione della data di entrata in vigore, sono pubblicate negli uffici circoscrizionali ed annunciate alla comunità con avviso pubblico da affiggersi nei siti della città maggiormente frequentati.

art. 7

Potestà Amministrativa

1. Il comune esercita tutte le funzioni amministrative, oltre che nelle materie in cui ha potestà regolamentare, in tutte le altre materie e settori di interesse locale, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti ed istituzioni dalla legge statale e regionale, secondo le rispettive competenze.
2. Le funzioni amministrative di competenza comunale riguardano precipuamente i settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzo del territorio, e dello sviluppo economico per la popolazione ed il territorio del comune.
3. Il comune esercita le funzioni ad esso attribuite o delegate dallo stato, secondo le leggi statali, nonché le funzioni amministrative per i servizi di competenza statale affidate ai comuni dalla legge che ne regola anche i relativi rapporti finanziari.
4. Il comune esercita, altresì, secondo le leggi regionali, le funzioni delegate e quelle attribuite dalla regione anche a seguito dell'organizzazione decentrata per l'esercizio a livello locale delle funzioni amministrative regionali che non attengono ad esigenze di carattere unitario del territorio della regione.
5. Gli oneri di cui ai precedenti commi 3 e 4 sono rispettivamente a carico dello Stato e della regione; il comune può di volta in volta quantificare gli stessi oneri per segnalarli allo Stato e alla regione ai fini del calcolo delle erogazioni dovute.
6. La potestà amministrativa è esercitata dalla giunta, nonché dal sindaco e dagli assessori per i rispettivi rami, per tutto quanto dalla legge e dal presente statuto non riservato al consiglio comunale, al segretario generale ed ai dirigenti, anche in mancanza di provvedimenti programmatici, di indirizzo e di orientamento.

TITOLO II

Ordinamento Strutturale

Capo I
Gli Organi del Comune - Definizione

art. 8
Organi di Governo

1. Sono organi di governo del comune: il consiglio comunale, il sindaco e la giunta. Le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente statuto.
2. Il consiglio comunale è organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo.
3. Il sindaco è responsabile dell'amministrazione ed è il legale rappresentante del comune; egli esercita inoltre le funzioni di ufficiale di governo secondo le leggi dello Stato.
4. La giunta collabora con il sindaco nella gestione amministrativa del comune e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del consiglio.

Capo II
Gli organi collegiali

art. 9
Consiglio Comunale

1. Il consiglio comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico - amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.
2. L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo svolgimento del consiglio comunale sono regolati dalla legge.
3. Il consiglio comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità e alle procedure stabiliti nel presente statuto e nelle norme regolamentari.
4. Il consiglio comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge. Detti indirizzi sono valevoli limitatamente all'arco temporale del mandato politico - amministrativo dell'organo consiliare che li ha adottati.
5. Il consiglio comunale conforma l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità al fine di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.
6. Gli atti fondamentali del consiglio devono contenere l'individuazione degli obiettivi da raggiungere nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.
7. Il consiglio comunale ispira la propria azione al principio di sussidiarietà.
8. Il consiglio nella prima riunione utile, e fino alla nomina del presidente, è presieduto dal consigliere anziano ai sensi dell'art. 40 del T.U.E.L.

art. 10
Presidenza e Vice Presidenza del Consiglio - Elezione

1. Le riunioni del consiglio sono presiedute da un presidente eletto tra i consiglieri con le modalità di cui ai commi successivi.
2. Il presidente del consiglio rappresenta l'unità del consiglio.

3. Dopo la convalida degli eletti e il giuramento del sindaco, il consiglio elegge il presidente, nel suo seno, a scrutinio segreto e a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati al comune.
4. Se dopo due votazioni consecutive nessun consigliere raggiunge il quorum richiesto, si procede al ballottaggio fra i due consiglieri che hanno riportato, nell'ultima votazione, il maggior numero dei voti ed, a parità di voti, risulta eletto il consigliere più anziano individuato ai sensi dell'art. 73 comma 6 T.U.E.L.
5. Con le stesse modalità di cui ai commi precedenti, ma con separate votazioni, sono eletti due vice presidenti.
6. In caso di assenza del presidente, assume le funzioni il vice presidente eletto nella prima elezione.

art. 11 Convocazioni

1. La convocazione del consiglio comunale è disciplinata dal regolamento secondo i seguenti indirizzi:
 - a) la convocazione dei consiglieri è effettuata dal presidente del consiglio mediante avvisi comprendenti l'elenco degli argomenti da trattare, la data, l'ora ed il luogo dell'adunanza;
 - b) gli avvisi di convocazione, su richiesta degli interessati, possono essere notificati anche a mezzo posta telematica od elettronica;
 - c) i tempi di deposito delle pratiche relative agli argomenti da trattare e le modalità di consultazione da parte dei consiglieri;
 - d) i termini e le modalità di pubblicazione dell'avviso di convocazione.
2. Per la validità delle adunanze del consiglio comunale, in prima convocazione, è necessaria la presenza della metà dei consiglieri assegnati per legge al comune, senza computare a tal fine il sindaco.
3. Per la validità delle adunanze in seconda convocazione deve essere presente almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge, senza computare a tal fine il sindaco.
4. L'adunanza in seconda convocazione deve tenersi in altro giorno.

art. 12 Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di 60 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, il sindaco, sentita la giunta, presenta al consiglio comunale le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico- amministrativo.
2. Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti.
3. Con cadenza annuale, di norma entro il 30 settembre, il consiglio provvede a verificare l'attuazione di tali linee. E' facoltà del consiglio provvedere a verificare o integrare, nel corso della durata del mandato, con le modalità di cui al precedente comma 2, le linee programmatiche sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere.
4. Al termine del mandato politico - amministrativo, il sindaco presenta all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all'approvazione del consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.

art. 13

Commissioni

1. Sono istituite le commissioni consiliari permanenti. Il numero, la composizione e le attribuzioni sono determinati dal presidente del consiglio, entro 10 giorni dalla sua elezione, sentita la conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari.
2. Su proposta del sindaco, o di un quinto dei consiglieri, il consiglio può costituire commissioni consiliari per svolgere inchieste sulla attività amministrativa del comune, o altre commissioni speciali e straordinarie per affari specifici. Tali commissioni sono composte solo da consiglieri comunali, con criterio proporzionale e la loro presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di minoranza.
3. I poteri, la composizione e il funzionamento delle commissioni di cui al precedente comma sono disciplinati dal regolamento del consiglio comunale.
4. La presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di minoranza.

art. 14

Commissione Pari Opportunità

1. Il comune garantisce le pari opportunità al fine di realizzare la parità di trattamento fra uomo e donna, l'uguaglianza sostanziale e di opportunità in tutti i campi, nonché di riconoscere le diverse identità e di valorizzare la cultura delle differenze di genere.
2. Per il perseguimento delle finalità di cui al precedente comma 1, il comune istituisce, con le stesse modalità stabilite per le commissioni consiliari permanenti, la commissione pari opportunità, composta da donne rappresentanti l'associazionismo femminile presente sul territorio e la società civile.
3. La commissione elegge al proprio interno la presidente e una vice presidente, delibera a maggioranza e dura in carica per il periodo coincidente con il mandato elettivo del consiglio comunale.
4. Rientrano nei compiti della commissione:
 - a) formulare proposte agli organi di governo del comune sulle questioni relative all'attuazione degli obiettivi della parità e delle pari opportunità, nonché per lo sviluppo ed il perfezionamento della normativa regolamentare del comune che direttamente incide sulla condizione femminile;
 - b) svolgere ricerche, anche in collaborazione con altri organismi, e promuovere incontri, convegni, conferenze o pubblicazioni sulla condizione femminile;
 - c) promuovere un'adeguata rappresentanza di donne negli organismi pubblici locali competenti, in particolare, in materia di lavoro e formazione professionale;
 - d) elaborare codici di comportamento e diffondere notizie e informazioni sulla regola di condotta conformi alla parità, nonché individuare forme, anche indirette, di discriminazioni indirizzando, in tal caso, gli organi di governo dell'ente all'adozione di piani di azioni per la rimozione di esse e la creazione di pari opportunità per le lavoratrici.
5. La commissione relaziona annualmente al consiglio comunale sull'attività svolta mediante la redazione di apposito rapporto da far pervenire alla presidenza del consiglio comunale.
6. Per lo svolgimento dei compiti della commissione, l'amministrazione comunale assicura idonei locali e adeguate risorse umane e strumentali.

art. 15

Consiglieri

1. I consiglieri comunali rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono; lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei consiglieri sono regolati dalla legge.
2. Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal consigliere che, nell'elezione a tale carica, ha ottenuto la maggiore cifra individuale ai sensi dell'art. 73, comma 6, del Testo Unico. A parità di voto sono esercitate dal più anziano di età.
3. Ai consiglieri comunali compete un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni.
4. I gettoni di presenza per la partecipazione a commissioni consiliari tenute nell'arco della stessa giornata sono cumulabili.

art. 16

Diritti e doveri dei Consiglieri

1. I consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazioni.
2. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei consiglieri comunali sono disciplinate dal regolamento del consiglio comunale e dalla legge.
3. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del comune nonché dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato.
4. Ciascun consigliere è tenuto a eleggere domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del consiglio e ogni altra comunicazione ufficiale.
5. I redditi posseduti da ciascun consigliere sono resi pubblici con le modalità e nelle forme stabilite nel regolamento del consiglio comunale.

art. 17

Gruppi consiliari - Conferenza dei Capigruppo

1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento del consiglio comunale e ne danno comunicazione al presidente del consiglio, al sindaco e al segretario generale unitamente all'indicazione del nome del capigruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i relativi capigruppo nei consiglieri che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.
2. I consiglieri comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nei quali sono stati eletti purché tali gruppi risultino composti da almeno due membri.
3. E' istituita la conferenza dei capigruppo. La disciplina, il funzionamento e le specifiche attribuzioni sono contenute nel regolamento del consiglio comunale.
4. Ai gruppi consiliari sono assicurati idonei locali, i servizi, le attrezzature per l'espletamento delle loro funzioni, tenendo presente l'esigenze comuni e la consistenza numerica di ciascuno di essi.

art. 18

Giunta Comunale

1. La giunta è organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora col sindaco al governo del comune e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell'efficienza.
2. La giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal consiglio comunale.
3. La giunta è composta da un numero di assessori fino ad un massimo di sette.

art. 19

Nomina

1. I componenti della giunta comunale sono nominati dal sindaco e presentati al consiglio comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.
2. Il sindaco può revocare gli assessori dandone comunicazione al consiglio e sostituire entro 15 giorni gli assessori dimissionari.
3. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.
4. La giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del consiglio comunale.

art. 20

Funzionamento della Giunta

1. La giunta è convocata e presieduta dal sindaco, che coordina e controlla l'attività degli assessori e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.
2. Le sedute sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei componenti.
3. La giunta ha conoscenza degli atti e dei provvedimenti assunti dai dirigenti dell'ente.

art. 21

Assessore anziano

1. E' assessore anziano, e lo seguono nell'ordine per le relative funzioni sostitutorie oltre al vice sindaco, gli altri assessori, secondo l'ordine di graduatoria stabilito dal sindaco con il decreto di nomina. In caso di surrogazione di assessore dimissionario o revocato, il surrogante segue, nell'ordine di anzianità, gli assessori già in carica.

art. 22

Deliberazioni degli organi collegiali

1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese e si intendono validamente adottate col voto a maggioranza dei presenti, salvo diversa disposizione legislative, statutaria o regolamentare degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese. Le deliberazioni concernenti persone sono adottate a scrutinio segreto.
2. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i responsabili degli uffici; la verbalizzazione delle sedute del consiglio e della giunta è curata dal segretario generale, secondo le modalità e i termini stabiliti dal regolamento per il funzionamento del consiglio.

3. Il segretario generale non partecipa alle sedute quando si trova in stato di incompatibilità, in tal caso è sostituito dal vice segretario generale.
4. La pubblicazione delle deliberazioni del consiglio e della giunta, i controlli, necessari ed eventuali, su detti atti hanno luogo secondo le disposizioni e nel rispetto dei termini previsti dalla legge.
5. Il segretario generale, o suo delegato, decorsi i termini di legge, dà atto dell'esecutività delle deliberazioni e ne dispone l'invio ai responsabili dei servizi interessati.
6. Non si dà luogo all'esecutività nel caso sia intervenuto provvedimento di sospensione o annullamento in sede di controllo ovvero la deliberazione sia stata revocata dall'organo che l'ha adottata; il sindaco può, sotto la propria responsabilità, sospendere o ritardare l'esecuzione delle deliberazioni di giunta, solamente per motivi gravi o sopravvenuti, dandone contestualmente comunicazione alla giunta per le relative determinazioni.

Capo III

Il Sindaco

art. 23

Funzioni

1. Il sindaco è il capo dell'amministrazione e, anche quale ufficiale di governo, esercita le funzioni ad esso attribuite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
2. Egli rappresenta il comune ed è l'organo responsabile dell'amministrazione, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici comunali e all'esecuzione degli atti, impartisce direttive al segretario generale ed ai dirigenti responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali.
3. Il sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni.
4. Il sindaco è, inoltre, competente, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, nell'ambito dei criteri indicati dalla regione e sentite le categorie interessate, a coordinare gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.
5. Il sindaco esercita funzioni di amministrazione e di vigilanza secondo le attribuzioni stabilite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
6. Nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, il sindaco compie gli atti conservativi dei diritti del comune e promuove, direttamente o avvalendosi del segretario generale, indagini e verifiche amministrative.
7. Il sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che gli uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al comune, svolgano le loro attività secondo gli indirizzi e gli obiettivi indicati dal consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla giunta.

art. 24

Elezione del Sindaco - Cessazione

1. Il sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina, altresì, i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.
2. Nella prima riunione consiliare, dopo la convalida degli eletti, il sindaco presta giuramento innanzi al consiglio, pronunciando la seguente formula "Giuro di osservare

lealmente la Costituzione, le leggi, l'ordinamento comunale e di operare per il bene della comunità".

3. Le dimissioni presentate dal sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al consiglio comunale.

art. 25

Mozione di sfiducia

1. Il voto del consiglio comunale contrario a una proposta del sindaco o della giunta non comporta le dimissioni.

2. Il sindaco e la giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dai componenti del consiglio.

3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione. L'approvazione della mozione attiva la procedura di scioglimento del consiglio ai sensi di legge.

art. 26

Vice Sindaco

1. E' vice sindaco l'assessore che a tale carica viene nominato dal sindaco.

2. Il conferimento delle deleghe rilasciate agli assessori o consiglieri, deve essere comunicato al consiglio e agli organi previsti dalla legge, nonché pubblicato all'albo pretorio.

3. Il vice sindaco e, nell'ordine di anzianità, gli assessori sostituiscono il sindaco, in caso di assenza o impedimento.

art. 27

Rappresentanza dell'Ente

1. Il sindaco è il legale rappresentante dell'ente.

2. La rappresentanza è altresì esercitata dai dirigenti su delega del sindaco, anche di carattere generale, per il compimento di atti ad essi non direttamente attribuiti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

3. L'esercizio della rappresentanza in giudizio è attribuibile a ciascun dirigente in base a delega rilasciata dal sindaco. In tal caso il dirigente promuove e resiste alle liti, adottando allo scopo apposite determinazioni con la quale assegna l'incarico al patrocinatore dell'ente.

4. La giunta può formulare indirizzi rivolti ai dirigenti per dare impulso alla promozione di vertenze giudiziali o per resistervi, ovvero per definire i criteri entro cui esercitare la potestà di conciliare, transigere o rinunciare agli atti.

5. La delega può essere generale ed avere durata per tutto il tempo del mandato elettivo del sindaco.

TITOLO III

Istituti di partecipazione e diritti dei cittadini

CAPO I

Partecipazione popolare

art. 28

Principi e finalità

1. Il comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all'amministrazione dell'Ente al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. La partecipazione popolare si esprime attraverso l'incentivazione delle forme associative e di volontariato e il diritto dei singoli cittadini a intervenire nel procedimento amministrativo.
3. Le modalità con cui i cittadini possono far valere i diritti e le prerogative previste dal presente titolo sono definite dal regolamento.

CAPO II

Associazionismo e volontariato

art. 29

Associazionismo

1. Il comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio.
2. L'amministrazione comunale, a istanza delle interessate, registra le associazioni che operano sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale.
3. Allo scopo di ottenere la registrazione è necessario che l'associazione depositi presso il comune copia dello statuto e comunichi la sede e il nominativo del legale rappresentante.
4. Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con gli indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente statuto.
5. Le associazioni registrate devono presentare annualmente all'amministrazione comunale il loro bilancio.
6. Il comune può promuovere e istituire la consulta delle associazioni.

art. 30

Diritti delle associazioni

1. Ciascuna associazione registrata ha diritto ad accedere ai dati di cui è in possesso l'amministrazione nel settore in cui essa opera, secondo le modalità previste dal regolamento di accesso agli atti.
2. Le associazioni possono essere consultate in merito alle iniziative dell'ente nel settore in cui esse operano.

art. 31

Contributi alle associazioni

1. Il comune può erogare alle associazioni registrate presso l'ente, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell'attività associativa.

2. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento di strutture, beni o servizi dell'ente o di ulteriori forme di agevolazioni sono disciplinate dal regolamento.
3. Le associazioni che hanno ricevuto contributi o sussidi in denaro o natura dall'ente devono redigere, al termine di ogni anno, apposito rendiconto che ne evidenzia l'impiego.

art. 32

Volontariato

1. Il comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente.
2. Il comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato inserite nell'apposito albo regionale.

CAPO III

Modalità di partecipazione

art. 33

Petizioni

1. Chiunque, anche se non residente nel territorio comunale, può rivolgersi in forma collettiva agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse comune o per esporre esigenze di natura collettiva.
2. La raccolta di adesioni può avvenire senza formalità di sorta in calce al testo comprendente le richieste rivolte all'amministrazione.
3. Se la petizione è sottoscritta da almeno cinquecento elettori, un quinto dei consiglieri comunali può chiedere con apposita istanza rivolta al presidente del consiglio che il testo della petizione sia posto in discussione nella prima seduta utile del consiglio comunale.

art. 34

Referendum

1. Il comune, oltre agli altri modi di consultazione, riconosce l'istituto del referendum consultivo, anche in relazione ad atti già assunti, in tutte le materie di esclusiva competenza comunale. Esso non è ammesso nelle materie riguardanti i tributi locali, le tariffe ed in genere gli atti che il comune è tenuto ad adottare in esecuzione di leggi statali o regionali, di quelle riguardanti il funzionamento di organi, dei servizi, degli uffici, delle aziende, delle istituzioni nonché del personale, e quelle riguardanti materie di consultazione referendaria nazionale e riguardanti i diritti dei singoli cittadini e di gruppi. Sono, inoltre, escluse dalla potestà referendaria le materie relative allo statuto comunale, al piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi, agli atti di designazione, nomina o revoca di rappresentanti del comune in enti, aziende e organismi vari.
2. Hanno diritto a partecipare al referendum tutti i cittadini elettori del comune.
3. Il quesito referendario deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.

art. 35

Procedure referendarie

1. Soggetti promotori del referendum possono essere :
 - a) 1/10 degli elettori del comune;
 - b) il consiglio comunale, con atto assunto con voto favorevole dei due terzi dei consiglieri in carica;

2. Le richieste di referendum sono presentate entro il 30 settembre di ogni anno, secondo le norme del regolamento;
3. Il referendum viene indetto dal Sindaco in una data compresa tra il 15 maggio ed il 30 giugno di ogni anno;
4. Il referendum non può svolgersi nel semestre anteriore alla scadenza del consiglio comunale; nel caso di scioglimento del consiglio comunale restano sospese le procedure referendarie fino a tre mesi dall'insediamento del nuovo consiglio;
5. E' istituito il comitato dei garanti per il referendum, con compiti di verificare la regolarità della richiesta, l'ammissibilità del referendum stesso, con riferimento a quanto disposto dal regolamento e dal presente statuto, e la regolarità delle operazioni di voto;
6. Il consiglio comunale con regolamento fissa la composizione del comitato dei garanti per il referendum e ne disciplina il funzionamento; determina tra l'altro i requisiti di ammissibilità del referendum, le condizioni di accoglimento della proposta, la disciplina delle modalità per la raccolta e l'autentica delle firme dei promotori e le modalità organizzative della consultazione;
7. La consultazione referendaria è valida se vi ha partecipato la maggioranza degli elettori e la proposta è approvata se è raggiunta su di essa la maggioranza dei voti validi espressi.
8. Gli esiti del voto referendario vanno posti all'ordine del giorno nella prima seduta utile del consiglio comunale e comunque non oltre 60 giorni dalla proclamazione dei risultati.

art. 36

Azione popolare

1. In conformità a quanto stabilito dalla legge, è dato a qualsiasi elettore di far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al comune.
2. L'azione è esperibile dopo che l'elettore abbia notificato, senza esito, l'atto di interpello al comune.

art. 37

Consiglio Comunale dei ragazzi

1. Il comune, allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva, può promuovere l'elezione del consiglio comunale dei ragazzi.
2. Il consiglio comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani e agli anziani, rapporti con l'UNICEF.
3. L'istituzione, le modalità di elezione e il funzionamento del consiglio comunale dei ragazzi sono stabiliti con apposito regolamento.

art. 38

Carte dei diritti

1. Il comune può adottare carte dei diritti elaborate su autonoma iniziativa dei cittadini. Esse sono fatte proprie dal comune nel corso di una seduta pubblica del consiglio.
2. Le carte dei diritti possono riguardare specifici ambiti della vita comunale o particolari servizi dell'ente locale. Le carte possono essere sottoposte a successive integrazioni e verifiche periodiche.

Il comune ne dà pubblicità e le inserisce nei propri regolamenti quali criteri d'indirizzo per l'attività comunale.

art. 39

Accesso agli atti

1. Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti dell'amministrazione comunale e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici.
2. Possono essere sottratti alla consultazione soltanto gli atti che esplicitate disposizioni legislative o regolamentari dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione.
3. Il regolamento stabilisce i tempi e le modalità per l'esercizio dei diritti previsti nel presente articolo

art. 40

Diritto di informazione

1. Tutti gli atti dell'amministrazione sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati.
2. Gli atti aventi destinatario determinato devono essere notificati all'interessato.

CAPO IV

Procedimento amministrativo

art. 41

Diritto d'intervento nei procedimenti

1. Chiunque sia portatore di un diritto o di un interesse legittimo coinvolto in un procedimento amministrativo ha facoltà di intervenirevi, secondo termini e modalità espressamente previsti dalla legge o dal regolamento.
2. Nel caso di procedimenti ad istanza di parte il soggetto che ha presentato l'istanza può chiedere di essere sentito dal funzionario o dall'amministratore che deve pronunciarsi in merito.
3. Ad ogni istanza rivolta a ottenere l'emanazione di un atto o provvedimento amministrativo deve essere data opportuna risposta per iscritto nel termine stabilito dal regolamento.
4. Nel caso l'atto o provvedimento richiesto possa incidere negativamente su diritti o interessi legittimi di altri soggetti, il funzionario responsabile deve dare loro comunicazione della richiesta ricevuta.

TITOLO IV

Attività amministrativa

art. 42

Obiettivi dell'attività amministrativa

1. L'attività amministrativa del comune si ispira ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di efficienza, di efficacia, di economicità e di semplicità delle procedure.
2. Gli organi istituzionali del comune e i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti di attuazione.
3. Il comune, allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini, attua le forme di partecipazione previste dal presente statuto, nonché forme di cooperazione con altri comuni e con la provincia.

art. 43

Servizi pubblici comunali

1. Il comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o l'esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

art. 44

Forme di gestione dei servizi pubblici

1. Il consiglio comunale può deliberare l'istituzione e l'esercizio dei pubblici servizi nelle seguenti forme:
 - a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire un'istituzione o un'azienda;
 - b) in concessione a terzi, quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
 - c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica e imprenditoriale;
 - d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali privi di rilevanza o natura imprenditoriale;
 - e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati;
 - f) a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, unioni di comuni, nonché in ogni altra forma consentita dalla legge.
2. Il comune può partecipare a società per azioni a prevalente capitale pubblico per la gestione di servizi che la legge non riserva in via esclusiva al comune.
3. Il comune può altresì dare impulso e partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto comune.
4. Le deliberazioni relative all'assunzione e alla gestione dei servizi pubblici devono essere assunte con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati e devono essere corredate da una relazione del collegio dei revisori dei conti che ne illustra gli aspetti economici e finanziari.

Capo I

Aziende speciali

art. 45

Natura e funzioni

1. L'azienda speciale è un ente strumentale del comune dotato di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale.
2. Lo statuto è approvato dal consiglio comunale con la delibera istitutiva dell'ente, ed è regolato dai seguenti principi:
 - a) netta separazione tra i poteri di indirizzo e controllo, attribuiti agli organi elettivi, e poteri di gestione, attribuiti ai dirigenti;
 - b) responsabilità e professionalità nella organizzazione interna dell'azienda;
 - c) costante rispetto dell'indirizzo generale dato dal consiglio comunale.

3. Con la stessa deliberazione il comune determina e conferisce il capitale di dotazione dell'azienda.
4. Il consiglio di amministrazione adotta il regolamento aziendale.
5. Lo statuto dell'azienda speciale può prevedere l'impianto e la gestione di più servizi, per i quali terrà contabilità separate e deve prevedere un apposito organo di revisione e forme autonome di verifica gestionale.
6. L'azienda speciale può promuovere o stipulare accordi e convenzioni con altri soggetti pubblici e privati nonché costituire o partecipare a società di capitali. Tali determinazioni sono qualificate, a tutti gli effetti, atti fondamentali.
7. I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche al di fuori del territorio comunale, previa stipulazione di accordi tesi a garantire l'economicità e la migliore qualità di servizio.

art. 46

Struttura delle aziende speciali

1. Lo statuto delle aziende speciali ne disciplina la struttura, il funzionamento, le attività e i controlli.
2. Sono organi delle aziende speciali il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.

art. 47

Nomine e revoca amministratori

1. Il presidente e gli amministratori delle aziende speciali sono nominati dal consiglio comunale, fuori dal proprio seno fra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere comunale e dotate di speciale competenza tecnica o pubbliche o private per uffici ricoperti.
2. Il presidente ed i componenti del consiglio di amministrazione decadono con il consiglio comunale che li ha eletti e restano in carica fino all'insediamento dei loro successori.
3. Il consiglio comunale può revocare il presidente e i membri del consiglio di amministrazione per gravi o ripetute violazioni di legge ovvero, per inefficienza, a seguito di mozione motivata presentata da almeno un terzo dei consiglieri comunali.
4. In caso di revoca dell'intero consiglio, tutti i poteri di gestione possono essere esercitati per un periodo non superiore a tre mesi da un amministratore straordinario nominato dal consiglio comunale tra persone in possesso dei requisiti previsti al precedente comma 1. Entro tale periodo il consiglio comunale provvede alla nomina del nuovo consiglio d'amministrazione.
5. In ogni caso l'amministratore straordinario resta in carica fino all'insediamento del presidente.
6. La deliberazione di revoca dell'assunzione del servizio è assunta dal consiglio comunale con la stessa maggioranza richiesta per l'istituzione della azienda che può disporre una diversa forma di gestione tra quelle indicate nell'art. 55.

art. 48

Direttore

1. Il direttore è nominato dal consiglio di amministrazione previa procedura di assunzione per pubblico concorso.
2. Lo statuto dell'azienda può prevedere anche la nomina di un vice direttore.

art. 49

Rapporti con il Comune

1. La deliberazione istitutiva è assunta dal consiglio comunale che ne determina gli indirizzi, le finalità e gli interessi, ne individua le competenze e la dotazione finanziaria in base alla quale il comune conferisce il capitale necessario e ne approva lo statuto.
2. Il consiglio comunale determina i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo.
3. Il consiglio di amministrazione provvede alla gestione dell'azienda deliberando nell'ambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal consiglio comunale e secondo le modalità organizzative e funzioni previste nel regolamento.
4. La dotazione organica dell'azienda è inizialmente determinata dal personale trasferito dal comune.

Capo II

Istituzioni

art. 50

Natura e Organi

1. Le istituzioni sono organismi strumentali del comune per l'esercizio di servizi sociali, privi di personalità giuridica ma dotate di autonomia gestionale.
2. Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.
3. Gli organi dell'istituzione sono nominati dal consiglio comunale.
4. Il regolamento disciplina l'organizzazione interna dell'istituzione.

Capo III

Partecipazione comunale

art. 51

Società per azioni o a responsabilità limitata

1. Il consiglio comunale può approvare la partecipazione dell'ente a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.
2. Nel caso di servizi pubblici di primaria importanza, la partecipazione del comune, unitamente a quella di altri eventuali enti pubblici, dovrà essere obbligatoriamente maggioritaria.
3. L'atto costitutivo, lo statuto o l'acquisto di quote o azioni sono approvati dal consiglio comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.
4. Il comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.
5. I consiglieri comunali non possono essere nominati nei consigli di amministrazione delle società per azioni o a responsabilità limitata.
6. Il sindaco o un suo delegato partecipa all'assemblea dei soci in rappresentanza dell'ente.

7. Il consiglio comunale provvede a verificare annualmente l'andamento della società per azioni o a responsabilità limitata e a controllare che l'interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell'ambito dell'attività esercitata dalla società medesima.

Capo IV

Collaborazione con enti pubblici

art. 52

Convenzioni

1. Il consiglio comunale, su proposta della giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con amministrazioni statali, altri enti pubblici o con privati, al fine di fornire in modo coordinato servizi pubblici.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

art. 53

Accordi di programma

1. Il sindaco per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove, sentito il parere favorevole del consiglio comunale, la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.

2. L'accordo di programma, consistente nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, viene definito in un'apposita conferenza nella quale si provvede altresì all'approvazione formale dell'accordo stesso ai sensi della normativa vigente.

3. L'accordo deve essere ratificato dal consiglio comunale entro trenta giorni a pena decadenza.

art. 54

Funzioni e compiti di collaborazione con la regione e con la provincia

1. Il comune esercita le funzioni amministrative che, a livello locale, vengono organizzate dalla regione ai sensi dell'art. 117 e dell'art. 118, primo comma, della costituzione con propria legge che identifica, nelle materie e nei casi di cui al citato art. 117, gli interessi locali a livello comunale.

2. Coopera, inoltre, con altri comuni, con la provincia e con la regione nel rispetto della relativa legislazione regionale, per la realizzazione di efficiente sistema di autonomia locale, al servizio dello sviluppo economico, sociale e civile.

3. Il comune collabora con la provincia per la promozione ed il coordinamento nonché per la realizzazione di opere di competenza provinciale nel settore economico, produttivo commerciale e turistico e nel settore sociale, culturale e sportivo.

4. Il comune e la provincia congiuntamente concorrono alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della regione e provvedono, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

5. Il comune formula annualmente, in previsione del bilancio, proposte alla provincia ai fini della programmazione economica, territoriale ed ambientale della regione, in ottemperanza della legge regionale. Le proposte del comune sono avanzate nell'ambito dei programmi pluriennali sia di carattere generale che settoriale ai fini di coordinamento.

6. Il comune si pone, quale ente di decentramento, anche quale sede di circondario provinciale. A tal fine favorisce l'allocazione degli uffici e dei servizi provinciali.

7. Il comune collabora, nelle forme previste dallo statuto della provincia, a realizzare la partecipazione dei cittadini alle attività e ai servizi della provincia stessa.

TITOLO V

Ordinamento degli uffici e del personale

Capo I

Organizzazione amministrativa

art. 55

Principi strutturali e organizzativi

1. L'amministrazione del comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:

- a) un'organizzazione del lavoro per programmi, progetti e obiettivi;
- b) l'analisi e l'individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
- c) l'individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
- d) il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione gli uffici.

art. 56

Organizzazione degli uffici e del personale

1. Il comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme dello statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi.
2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.
3. I servizi e gli uffici operano sulla base dell'individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e all'economicità.
4. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

art. 57

Regolamento degli uffici e dei servizi

1. Il comune attraverso apposito regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento di tutti gli uffici e servizi nel rispetto dei principi stabiliti dalla Legge e dallo statuto.
2. I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al direttore e ai dirigenti responsabili degli uffici e di servizi spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.

3. L'organizzazione del comune si articola in unità operative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie.

4. Il comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme legislative e contrattuali in vigore.

Capo II

Personale

art. 58

Diritti e doveri dei dipendenti

1. I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo la disciplina generale sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.

2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività gli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, raggiungere gli obiettivi assegnati.

3. Il regolamento di organizzazione determina le condizioni e le modalità con le quali il comune promuove l'aggiornamento e l'elevazione professionale del personale, assicura pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.

4. Ogni dipendente, nell'ambito della posizione di lavoro assegnata, risponde direttamente della validità delle prestazioni e risponde della inosservanza dei propri doveri d'ufficio secondo la disciplina dettata da normativa di legge, di contratto e di regolamento.

art. 59

Dirigenti e Responsabili degli Uffici e dei servizi

1. I dirigenti e i responsabili degli uffici e dei servizi coadiuvano, nell'ambito delle rispettive competenze, gli organi elettivi nella determinazione degli obiettivi e provvedono alla successiva attuazione delle scelte adottate, assumendo la responsabilità della correttezza amministrativa, della efficienza della gestione e dei relativi risultati.

2. Gli stessi organizzano e dirigono l'attività delle unità organizzative cui sono preposti sulla base del principio di autonomia, dispongono delle risorse conferite, assegnano i compiti e le mansioni al personale tenendo conto di capacità ed attitudini professionali, promuovono la mobilità orizzontale ed esercitano tutte le altre funzioni che ad essi attribuiscono i regolamenti. Oltre ad essere preposti alla direzione di strutture organizzative, i dirigenti e i responsabili di uffici e servizi possono essere responsabili di specifici programmi o progetti loro affidati.

3. I dirigenti e i responsabili degli uffici e dei servizi possono delegare le funzioni ad essi attribuite al personale sottoposto, pur rimanendo completamente responsabili del regolare adempimento dei compiti loro assegnati.

4. I dirigenti ed i responsabili degli uffici e dei servizi compiono ed emanano tutti gli atti di gestione relativi alle attribuzioni della struttura di appartenenza, compresi quelli autorizzativi e di spesa che rivestono un contenuto vincolato o comportano discrezionalità di carattere meramente tecnico, nonché gli atti di esecuzione dei provvedimenti deliberativi.

art. 60

Responsabilità dei dirigenti

1. Le prestazioni, le competenze organizzative dei dirigenti e il livello di conseguimento degli obiettivi sono valutati con i sistemi, le procedure e le garanzie definiti dall'ente in coerenza con quanto stabilito dalle disposizioni legislative in materia e dai contratti collettivi nazionali di lavoro, avendo riguardo ai programmi da realizzare, agli obiettivi da perseguire, alle risorse finanziarie e strumentali a disposizione e ai risultati del controllo di gestione.

Capo III

Incarichi Dirigenziali

art. 61

Conferimento funzioni dirigenziali

1. Gli incarichi di direzione e di responsabile degli uffici e dei servizi sono conferiti, a tempo determinato, dal sindaco secondo criteri di competenza professionale ed in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del sindaco.

2. Il Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina le modalità, i termini e la revoca degli incarichi dirigenziali.

art. 62

Incarichi a contratto

1. La giunta comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previsti dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può deliberare, al di fuori della dotazione organica, l'assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti dell'ente non siano presenti analoghe professionalità, fermi restando requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.

2. La giunta può provvedere alla copertura dei posti di qualifica dirigenziale e di responsabile dei servizi o di alta specializzazione, vacanti e disponibili nella dotazione organica, mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.

3. I contratti a tempo determinato di cui ai commi precedenti non possono essere trasformati a tempo indeterminato e la loro durata non può eccedere quella del mandato elettorale del sindaco, salvo che non lo consentano apposite norme di legge. Essi sono risolti di diritto nel caso in cui l'ente dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni di strutturale deficiarietà.

4. Il regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

art. 63

Ufficio di indirizzo e di controllo

1. Il regolamento può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, della giunta comunale o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente o da collaboratori

assunti a tempo determinato, purché l'ente non sia dissestato e/o non versi nelle condizioni di strutturale deficitarietà.

art. 64

Segretario Comunale

1. Il segretario comunale è nominato dal sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo.
2. Lo stato giuridico e il trattamento economico del segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
3. Il segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del comune.

art. 65

Funzioni del Segretario Comunale

1. Il segretario comunale partecipa alle riunioni della giunta e del consiglio con funzione referente e di assistenza.
2. Il segretario comunale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all'ente e, con l'autorizzazione del sindaco, a quelle esterne; egli, su richiesta, formula pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico al consiglio, alla giunta e al sindaco.
3. Il segretario comunale roga i contratti del comune, nei quali l'ente è parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio, e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'ente, ed esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o conferitagli dal sindaco.

art. 66

Vice Segretario Comunale

1. La dotazione organica del personale potrà prevedere un vicesegretario comunale individuandolo in uno dei dirigenti dell'ente in possesso di laurea.
2. Il vicesegretario comunale, nominato dal sindaco, collabora con il segretario nello svolgimento delle sue funzioni organizzative e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Capo IV

La responsabilità

art. 67

Responsabilità verso il Comune

1. Gli amministratori e i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.
2. Il sindaco, il segretario comunale, il responsabile del servizio che vengano a conoscenza, direttamente od in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del primo comma, devono farne denuncia al procuratore della Corte dei conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.
3. Qualora il fatto dannoso sia imputabile al segretario comunale o ad un dirigente la denuncia è fatta a cura del sindaco.

art. 68

Responsabilità verso terzi

1. Gli amministratori, il segretario comunale e i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri, per dolo o colpa grave, un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.
2. Ove il comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'amministratore, dal segretario o dal dipendente si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.
3. La responsabilità personale dell'amministratore, del segretario o del dipendente che abbia violato diritti di terzi sussiste sia nel caso di adozione di atti o di compimento di operazioni, sia nel caso di omissioni o nel ritardo ingiustificato di atti od operazioni al cui compimento l'amministratore o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.
4. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del comune, sono responsabili, in solido, il presidente e i membri del collegio che hanno partecipato all'atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso.

art. 69

Responsabilità dei contabili

1. Il tesoriere e ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque si inserisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del comune deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alla giurisdizione della corte dei conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.

art. 70

Rimborso delle spese di patrocinio legale

1. Le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile o penale promossi nei confronti di amministratori comunali o di dipendenti in conseguenza di fatti ed atti connessi con l'espletamento del mandato o del servizio, ovvero con l'assolvimento di obblighi istituzionali, e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, sono rimborsate dall'ente nei limiti ritenuti congrui.
2. L'ente, verificata l'assenza di conflitti d'interessi, può assumere a proprio carico ogni onere di difesa del dipendente sin dall'apertura del procedimento facendolo assistere da un legale avente con l'amministrazione un rapporto convenzionale o di lavoro dipendente. In caso di sentenza di condanna esecutiva, ovvero in caso di estinzione del procedimento per decorrenza dei termini prescrizione, l'ente ripeterà dal dipendente tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni grado di giudizio.

TITOLO VI

ORDINAMENTO FINANZIARIO

Capo I

Finanza e contabilità

art. 71

Ordinamento

1. L'ordinamento della finanza del comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, dal regolamento.
2. Nell'ambito della finanza pubblica il comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

3. Il comune, in conformità delle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

art. 72

Attività finanziaria del comune

1. Le entrate finanziarie del comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra entrata stabilita per legge o regolamento.

2. I trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità e integrano la contribuzione erariale per l'organizzazione dei servizi pubblici indispensabili.

3. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il comune istituisce, sopprime e regola, le imposte, tasse e tariffe.

4. Il comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi secondo i principi di progressività stabiliti dalla costituzione e applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.

art. 73

Demanio e Patrimonio - Inventari

1. Il comune ha un proprio demanio ed un proprio patrimonio e dei relativi beni è redatto dettagliato inventario.

2. La gestione del patrimonio disponibile deve in particolare curarne lo scopo fruttifero e produttivo.

3. Il comune assume il compito di valorizzare il patrimonio dei beni culturali ed ambientali con priorità per la zona archeologica e di promuovere la fruizione da parte della generalità dei cittadini sia nazionali che stranieri; assume iniziative per l'acquisizione di beni appartenenti allo Stato o ad altri enti.

4. Promuove la tutela e, nell'ambito della legge, tutela direttamente il patrimonio storico, artistico ed archeologico; promuove altresì lo sviluppo del patrimonio culturale specie nelle sue espressioni di costume e di tradizione locali.

5. Adotta le misure necessarie a conservare e difendere l'ambiente, promuovendo ed attuando piani generali e particolari per la difesa del suolo e del sottosuolo e per eliminare le cause di inquinamento del suolo, dell'aria e delle acque.

6. Promuove la realizzazione di infrastrutture, strutture, servizi ed impianti tendenti a valorizzare il patrimonio dei beni culturali ed ambientali e ne assicura l'accesso.

art. 74

Bilancio comunale

1. L'ordinamento contabile del comune è riservato alla legge e, nei limiti da questa fissati, al regolamento di contabilità.

2. La gestione finanziaria del comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione, osservando i principi dell'universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.

3. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi e interventi.

4. Gli impegni di spesa, per essere efficaci, devono contenere il visto di regolarità contabile attestante la relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. L'apposizione del visto rende esecutivo l'atto dirigenziale adottato.

art. 75

Rendiconto della gestione

1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.
2. Il rendiconto è deliberato dal consiglio comunale entro il termine stabilito dalla legge.
3. La giunta comunale allega al rendiconto una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti, nonché la relazione del collegio dei revisori dei conti.

art. 76

Collegio dei revisori dei conti

1. Il consiglio comunale elegge il collegio dei revisori dei conti secondo i criteri e le modalità previste dalla legge e dal regolamento di contabilità.
2. L'organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente, dura in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempienza nonché quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del mandato.
3. L'organo di revisione collabora con il consiglio comunale nella funzione di controllo e di indirizzo contabile, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto e del bilancio.
4. Nella relazione di cui al precedente comma, l'organo di revisione esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione finanziaria.
5. L'organo di revisione, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferisce immediatamente al consiglio.
6. L'organo di revisione risponde della verità delle sue attestazioni.

art. 77

Tesoreria

1. Il Comune ha un servizio di tesoreria che è regolato dalla legge, dal regolamento di contabilità nonché da apposita convenzione.

TITOLO VII

Disposizioni diverse

art. 78

Iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali

1. Il Comune esercita l'iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali di cui all'art. 133 della Costituzione, osservando le norme emanate a tal fine dalla regione.
2. L'iniziativa deve essere assunta con deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

art. 79

Pareri obbligatori

1. Il Comune è tenuto a chiedere i pareri prescritti da qualsiasi norma avente forza di legge ai fini della programmazione, progettazione ed esecuzione di opere pubbliche.
2. Decorso infruttuosamente il termine di 45 giorni, il comune può prescindere dal parere.

art. 80

Violazione alle ordinanze e ai regolamenti comunali

1. Quando la legge non dispone altrimenti, le contravvenzioni ai regolamenti comunali sono punite con sanzioni amministrative pecuniarie, la cui entità è stabilita nei regolamenti.
2. Con la stessa sanzione sono punite le violazioni alle Ordinanze del sindaco.